




PALLACANESTRO CSI TREVISO



2019 – 2020



REGOLAMENTO

CAMPIONATO PROVINCIALE

ESTRATTI DEL REGOLAMENTO

CAMPIONATO PROVINCIALE 2019/20

Premessa

Il Campionato provinciale del CSI Treviso è inserito all'interno dell'attività nazionale ed è pertanto regolato da quanto contenuto nelle NORME PER L'ATTIVITA' SPORTIVA "SPORT IN REGOLA" e nel REGOLAMENTO TECNICO DELLA PALLACANESTRO – CSI attualmente in vigore.

Alcune norme in esse contenute sono state integrate/modificate esclusivamente per le fasi locali dei Campionati Nazionali, laddove possibile, secondo le modalità e limitazioni previste dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Si invitano tutte le società a consultare i regolamenti in forma integrale nel sito www.csi-net.it, area Attività Sportiva, Doc. DNT.

1. Regolamento tecnico di gioco

- 1.1 Per lo svolgimento della pallacanestro nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco della FIBA nella traduzione operata dalla FIP fatte salve le variazioni specifiche del CSI che verranno annualmente emanate dalla DTN con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
- 1.2 Le norme tecniche per la pallacanestro della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

2. Le società sportive

- 2.1 Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa.
- 2.2 Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.
- 2.3 E' consentito "il passaggio" di atleti da una squadra all'altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI" (cfr. in "Norme di tesseramento").

3. Gli atleti

- 3.1 Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art., in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.
- 3.2 Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti similari, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.

4. Categoria d'Età 2019 - 2020

4.1 Possono partecipare al campionato Open gli atleti nati nell'anno **2004** e precedenti.

5. Tesseramento

5.1 È possibile tesserare dei giocatori entro il **28/02/2020**e limitatamente a due giocatori, entro l'inizio della successiva fase interprovinciale o regionale o comunque entro il **12/ 05/2020**, salvo successive modifiche provenienti dal CSI Nazionale.

Dette integrazioni riguardano soltanto gli atleti non già tesserati alla Federazioni.

6. Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIP

6.1 È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP, a condizione che:

- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su per l'attività maschile e dalla serie B in su per l'attività femminile (con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento; in tal caso non sussiste alcun limite di categoria).

6.2 Soltanto agli atleti Under 21 di serie D regionale maschile e di Serie B regionale femminile è consentita la partecipazione all'attività CSI. È vietata per le Serie superiori.

6.3 Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto.

6.4 La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a seconda che la gara sia stata, o meno, omologata.

6.5 I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.

6.6 Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIP e del CSI hanno piena validità anche per l'altro Ente, purché tempestivamente comunicate.

7. Limiti alla Partecipazione validi per il Campionato Provinciale

7.1 Per poter partecipare alla Fase Finale del campionato, i giocatori dovranno obbligatoriamente aver partecipato effettivamente ad almeno 4 (quattro) partite di Stagione Regolare; per partecipazione effettiva si intende la reale disputa dell'incontro (non saranno conteggiate eventuali iscrizioni a referto senza entrata in campo).

7.2 In caso di infortunio di un giocatore, per sospendere la normativa suesposta, sarà fatto obbligo alla Società di appartenenza di comunicare tempestivamente l'evento alla Commissione Pallacanestro, corredato da adeguata documentazione medica a sostegno. Sarà comunque facoltà della Commissione, dopo attenta valutazione, accogliere o rigettare la richiesta presentata.

8. Dirigenti e Tecnici

8.1 Per i dirigenti e i tecnici delle Società sportive, ai fini della loro ammissione nei campi di gioco e della possibilità di potere svolgere i ruoli che i regolamenti delle singole manifestazioni assegnano loro, si applicano integralmente le norme previste per gli atleti dal precedente art. 7.

9 Comunicazione dei Risultati per il Campionato Provinciale

- 9.1 Il risultato della gara dovrà obbligatoriamente essere comunicato alla Segreteria da parte della squadra che ha disputato la partita in casa, o comunque quella prima nominata nel calendario ufficiale, entro **3 (tre) giorni** dalla data di disputa della stessa; la comunicazione deve avvenire via email all'indirizzo pallacanestro@csitreviso.it oppure segreteria@csitreviso.it
Non sarà accettato alcun tipo di comunicazione solo verbale o altra comunicazione.
- 9.2 La mancata o scorretta comunicazione del risultato della gara, la compilazione scorretta od incompleta del referto, la mancata consegna delle liste di gioco e la presenza di una sola persona al tavolo "Ufficiali di Campo" designata dalla Società ospitante comporteranno una sanzione di € 5.
N.B. Fatti salvi i tempi indicati, per permettere il tempestivo aggiornamento dei risultati e delle classifiche ufficiose presenti on line nel sito web del Comitato si consiglia di inviare il risultato appena possibile, magari già al termine della stessa gara.

10. Persone ammesse nel campo di gara

- 10.1 Possono accedere al campo di gioco soltanto i tesserati iscritti sulle liste di partecipazione alla gara e gli ufficiali di gara.
- 10.2 Solo l'allenatore o il vice allenatore possono stare in piedi nel corso della gara ma non entrambi contemporaneamente.

11. Obblighi delle Società sportive

- 11.1 Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all'orario e nel campo previsti dal Calendario o dal Comunicato Ufficiale.
- 11.2 Le Società sportive hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni alle quali hanno aderito.
- 11.3 La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d'una o più gare comportano i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento per la giustizia sportiva.

12. Obblighi e doveri della Società ospitante

- 12.1 In occasione della disputa d'una gara, prima dell'inizio della stessa, la Società ospitante deve:
- verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
 - verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara.

13 Spostamenti di gare

- 13.1 La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni Comitato per la propria attività locale.

14. Procedure valide per il Campionato Provinciale

- 14.1 Eventuali richieste di modifiche al calendario dovranno essere indirizzate in forma scritta alla Commissione Pallacanestro, presso la Segreteria Csi, esclusivamente utilizzando l'apposito modulo; i richiedenti DOVRANNO proporre soluzione alternativa già discussa con la squadra avversaria. Lo spostamento definitivo verrà comunque valutato dalla Commissione e non dovranno intendersi già concordate. La richiesta sarà considerata accolta e ratificata, e quindi sarà autorizzato lo spostamento, soltanto quando la Commissione ne darà diretta comunicazione ufficiale alle squadre interessate, riservandosi comunque di decidere d'ufficio la data del recupero in caso di difficoltà o incompatibilità con le modalità suggerite dai richiedenti.
- 14.2 Le tasse di spostamento, se previste, verranno addebitate alla Società richiedente e saranno di:
€ 7 se la richiesta verrà presentata almeno **15** giorni prima della data prevista dal calendario;
€ 20 se la richiesta verrà presentata fino ad **8** giorni prima della data prevista dal calendario.

Non verranno prese in esame eventuali richieste presentate dopo questo termine, salvo 'cause di forza maggiore' documentate dettagliatamente; non sarà considerata 'forza maggiore' la disponibilità di un numero ridotto di giocatori.

14.3 La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

14.4 Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.

15. Rinvii di gare per motivi di forza maggiore

15.1 Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario, è possibile avanzare istanza di rinvio per motivi di forza maggiore.

15.2 Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto, per telegramma, fax o e-mail; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata.

15.3 Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo alla notifica alla Società, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

16. La Tracciatura nel Regolamento Pallacanestro

16.1 Potranno essere utilizzati indifferentemente campi tracciati secondo le nuove regole in vigore dal 1 luglio 2010 o secondo le vecchie norme.

16.2 Per le Fasi regionali e nazionali dei Campionati nazionali è previsto l'utilizzo di campi con la nuova tracciatura.

- verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
- prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;

17. Specifiche per il Campionato Provinciale

17.1 Tutti gli incontri dovranno svolgersi in palestre al coperto, di dimensioni regolamentari, adeguatamente illuminate e riscaldate e fornite delle apposite attrezzature in buono stato.

17.2 La Società ospitante dovrà accogliere convenientemente la squadra ospite e gli arbitri, mettendo a loro disposizione spogliatoi provvisti di docce fornite di acqua calda e servizi igienici almeno 30 minuti prima dell'orario previsto di inizio gara.

17.3 Di seguito elencate le attrezzature indispensabili per la disputa della gara: tabelloni; canestri fissi o sganciabili purché entrambi uguali comprendenti anelli e retine; strutture di sostegno del tabellone incluse le protezioni; referto di gara; palloni per il riscaldamento; pallone di gara riconoscibile dagli altri; cronometro di gara da tavolo o tabellone elettronico; palette numerate indicatrici dei falli; indicatori falli di squadra; indicatore possesso alternato, fischietto o altro strumento acustico adeguato.

Ogni società è tenuta a custodire all'interno dell'impianto di gioco per consentirne l'eventuale immediato utilizzo la seguente attrezzatura: 1 anello di scorta uguale a quelli utilizzati, comprensivo di retina; 1 cronometro meccanico da tavolo; 1 tabellone segnapunti manuale; 1 idoneo segnale acustico sostitutivo alla sirena.

17.4 Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme.

18 Ufficiali di campo messi a disposizione dalle Società:

- 18.1 La Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione almeno due tesserati per svolgere le funzioni di cronometrista e segnapunti.
- 18.2 Su richiesta della Società ospitata, o seconda nominata, tali ruoli possono essere svolti da un tesserato per ciascuna delle due Società.
- 18.3 In mancanza di designazione da parte della Società ospitante, tali ruoli possono essere svolti entrambi da due tesserati messi a disposizione dalla Società ospitata, fermi restando i conseguenti provvedimenti disciplinari che saranno assunti nei confronti della Società ospitante.
- 18.4 Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di ufficiale di campo deve avere possibilmente frequentato l'apposito corso CSI e comunque essere in grado di svolgere agevolmente tale ruolo.
- 18.5 Qualora ambedue le Società non mettano a disposizione dei tesserati per svolgere il ruolo di ufficiale di campo né sia possibile reperire persone estranee sul campo a cui affidare l'incarico, saranno giocatori e/o dirigenti della squadra ospitante a svolgere tali funzioni; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco o non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo.
- 18.6 Il primo arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della gara qualcuno dei tesserati messi a disposizione dalle squadre risultasse incapace di assolvere nella maniera dovuta il compito ricevuto.
- 18.7 In ogni caso il primo arbitro riporterà quanto avvenuto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da assumersi da parte dell'Organo giudicante.

19 Il referto

- 19.1 Il referto di gara deve essere conforme a quello previsto dal relativo Regolamento tecnico.
- 19.2 Qualora non fosse reprimibile un referto di gara ufficiale sarà possibile disputare la gara utilizzando un foglio di carta adeguatamente predisposto.
- 19.3 La sua compilazione è di competenza del segnapunti che agisce, però, sotto la diretta responsabilità del primo arbitro.
- 19.4 Il referto va compilato in triplice copia che deve essere sottoscritto a inizio gara dai due allenatori (per confermare gli elenchi e il quintetto iniziale) e al termine della gara dagli ufficiali di campo e dagli arbitri.
- 19.5 Il primo arbitro, quindi, consegnerà una copia del referto a ciascuno dei due allenatori; tratterrà la copia originale del referto che provvederà poi a consegnare al Giudice Sportivo di merito.

20. Obbligo del cambio delle maglie di colore confondibile

- 20.1 In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (ad es. in occasione di spareggi o fasi finali).

21. Orario di inizio delle gare

- 21.1 Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel Calendario e pubblicato sul Comunicato Ufficiale. Pertanto, le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito dal calendario.
- 21.2 L'orario indicato nel Calendario Ufficiale è l'orario di inizio partita.
- 21.3 La Società ospitante dovrà mettere a disposizione il campo di gioco almeno 20 minuti prima dell'orario previsto per la gara.
- 21.4 Qualora una delle due squadre non fosse presente all'ora indicata (oppure non possa schierare

almeno 5 giocatori), si attenderanno 15 minuti, trascorsi i quali la squadra assente (o presente con meno di 5 giocatori) sarà considerata rinunciataria e la gara si intenderà persa per forfait.

Si aspetteranno ulteriori 15 minuti nel caso in cui il ritardo sia stato preannunciato (alla squadra avversaria, all'arbitro o ad un responsabile C.S.I.) e comunque dovuto a cause non direttamente imputabili ai ritardatari. In ogni caso la gara inizierà regolarmente non appena la squadra ritardataria potrà schierare 5 giocatori.

22 Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara

22.1 Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.

23 La Distinta e la Partecipazione per il Regolamento Pallacanestro

23.1 Alla gara di pallacanestro partecipano squadre composte da un minimo di 5 ad un massimo di 12 giocatori.

23.2 La distinta dei giocatori deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara. Dei giocatori va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

23.3 Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.

23.4 Eventuali correzioni alla distinta saranno ammesse solo fino all'inizio dell'incontro (palla a due).

23.5 Un tesserato regolarmente iscritto a referto potrà prendere parte all'incontro in qualsiasi momento.

23.6 Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

23.7 È obbligatorio indicare nella distinta dei partecipanti alla gara un Allenatore, un Vice-Allenatore e un Capitano, che verranno riportati come tali a referto. Come Allenatore o Vice-Allenatore può essere indicato anche un giocatore regolarmente iscritto in distinta. Uno dei due ruoli di Allenatore o di Vice-Allenatore può essere ricoperto anche dal Capitano.

23.8 È consentita per ciascuna delle due società, l'iscrizione in lista di un dirigente accompagnatore, purché regolarmente tesserato. Il dirigente designato rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva. In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra. Non è consentito iscrivere a referto il c.d. "secondo dirigente". Inoltre, il dirigente accompagnatore della Società ospitante svolgerà le funzioni proprie del dirigente addetto agli arbitri.

23.9 In caso di mancanza dell'accompagnatore ufficiale, tale funzione potrà essere svolta da un atleta. In questo caso l'atleta, pur continuando ad essere presente tra i giocatori a disposizione, segnalerà il proprio nome anche nell'apposito spazio della distinta riservato all'accompagnatore.

23.10 Dieci minuti prima dell'inizio della gara, l'allenatore deve comunicare il quintetto iniziale e confermare la propria decisione con una firma posta sul referto di gara accanto alla lista dei giocatori. Il primo allenatore a dover adempiere a quest'obbligo sarà quello della squadra di casa (o della squadra prima iscritta a referto).

23.11 Secondo quanto previsto dal regolamento tecnico possono essere assunti provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. Resta valido il principio che il potere disciplinare degli arbitri decorre dall'intervallo

pre-gara. Non è possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio dalla gara.

- 23.12 Nei casi in cui è necessario discriminare il "prendere parte" ad una gara di un giocatore, si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e/o di coppa ufficiale e non la semplice iscrizione a referto.

24. Tempo d'attesa

- 24.1 Il tempo d'attesa è quello previsto per ogni disciplina sportiva dai rispettivi regolamenti tecnici. Il tempo di attesa nella pallacanestro è di 15 minuti.
- 24.2 Le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara se entro il termine previsto per il tempo d'attesa saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all'arbitro con gli atleti in tenuta di gara.

25. Tessere CSI

- 25.1 Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, va presentata all'arbitro per il relativo controllo.
- 25.2 Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara.
- 25.3 Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali realizzate dal Comitato CSI:
- con la "Distinta elettronica" dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI;
 - mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento visti dall'ufficio tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente.

26. Documenti di riconoscimento

- 26.1 I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.
- 26.2 Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
 - attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato CSI o attraverso la tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.
 - mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.
- 26.3 Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti

e tecnici mediante l'accettazione della "Lista certificata di tesseramento" oppure delle "Distinte di Gioco online" (cfr. "Norme sul tesseramento CSI" e successive precisazioni).

- 26.4 In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1.

27 Assenza dell'unico arbitro designato

- 27.1 Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo l'arbitro designato o nessuno degli arbitri designati, i dirigenti delle due Società devono attivarsi con tutti i mezzi a loro disposizione per reperire almeno un arbitro CSI che possa garantire lo svolgimento della gara.
- 27.2 I due dirigenti di società di cui al comma precedente, uno per ciascuna delle due squadre, provvederanno al controllo degli elenchi e dei documenti ed effettuano insieme il riconoscimento degli atleti. Parimenti i due dirigenti, nei casi in cui ciò fosse necessario, decidono su quanto è di competenza degli arbitri in merito alla regolarità delle attrezzature e alla praticabilità del campo.
- 27.3 Se allo scadere del tempo d'attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI le due squadre si accordano per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia tesserata CSI;
- 27.4 Qualora una squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la stessa sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste.
- 27.5 Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani. Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che l'arbitro designato, con le modalità di cui ai commi precedenti, deve consegnare al Comitato organizzatore o agli elenchi che la Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve recapitare al medesimo Comitato qualora la gara, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi.
- 27.6 La disputa della gara con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta sempre l'accettazione automatica del direttore di gara da parte delle due società. Pertanto l'inizio gara equivale ad assenso delle due squadre alla disputa della stessa.

N.B. La Commissione Pallacanestro invita tutte le Società, qualora dovessero essere coinvolte in questa eventualità, a contattare telefonicamente e/o via e-mail la Segreteria CSI il giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento, così da poter procedere il più rapidamente possibile alla definizione dei fatti ed alle opportune soluzioni da adottare.

28 Durata e risultati delle gare

- 28.1 Le gare dei Campionati nazionali e dell'attività istituzionale hanno la durata di 4 periodi di 10 minuti ciascuno di gioco effettivo con un intervallo di 10 minuti tra il secondo e il terzo periodo e di 2 minuti tra il primo e il secondo periodo e il terzo e il quarto periodo. Se alla fine del quarto periodo il punteggio è di parità, la gara deve continuare con uno o più tempi supplementari di 5 minuti fino a che non si sblocchi il punteggio di parità.

29 Risultato tecnico e ripetizione di una gara

- 29.1 Per l'omologazione delle gare è necessario verificare che il referto sia stato correttamente e chiaramente compilato in ogni sua parte e che dallo stesso non emergano errori o errori tecnici commessi dagli arbitri nel corso della gara.
- 29.2 Non costituisce motivo ostativo all'omologazione d'una gara la rilevazione di uno degli errori che il Regolamento Tecnico dichiara come correggibili nel corso della gara ma non più correggibili dopo che il primo arbitro ha chiuso e firmato il referto.
- 29.3 La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio 0-20 (fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Tecnico nel caso di "Gara persa per inferiorità numerica").

29.4 Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa rinizierà, dal punteggio di 0-0.

30 Rinuncia alla disputa d'una gara

30.1 Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:

- a. perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
- b. penalizzazione di 1 punto in classifica;
- c. ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l'entità stabilita dal regolamento della manifestazione.

30.2 Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.

31 Rinunce preventive

31.1 Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.

31.2 In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.

31.3 Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione della sanzione accessoria di cui al comma b) e con la riduzione al 50% dell'ammenda di cui al punto c).

32 Mancata presentazione in campo

32.1 Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva che possono assumere una delle seguenti decisioni:

- a. accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, nel contempo, a porre a carico della Società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla Società avversaria;
- b. accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione delle sanzioni accessorie (punti b e c) e, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%;
- c. non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall'art. 72 comma 1.

33 Numero insufficiente degli atleti d'una squadra all'inizio di una gara

33.1 Qualora una squadra non possa iniziare la disputa d'una gara non potendo schierare in campo il numero minimo di atleti previsto, per ciascuna disciplina sportiva, nei suoi confronti sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione delle sanzioni accessorie (punti b e c). Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%

34 Partecipanti alla gara:

34.1 Alla gara di pallacanestro partecipano squadre composte da un minimo di 5 ad un massimo di 12 giocatori.

35 Compilazione delle classifiche

35.1 Le classifiche vanno compilate secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive assegnando a ciascuna squadra i punti prescritti in virtù dei risultati conseguiti dalla stessa sul campo o per vittorie ottenute in seguito a pronunce degli Organi di giustizia sportiva.

35.2 Le classifiche tengono conto anche delle detrazioni e delle penalizzazioni inflitte a ogni squadra dai competenti Organi disciplinari.

35.3 Le strutture del CSI ai vari livelli nonché gli eventuali Comitati organizzatori non possono effettuare interventi di nessun genere sulle classifiche delle manifestazioni organizzate.

36 Modalità per la compilazione delle classifiche:

36.1 Le classifiche per l'attività istituzionale vengono compilate assegnando i seguenti punti:

- 3 punti per ogni gara vinta;
- 2 punti per ogni gara vinta ai supplementari;
- 1 punto per ogni gara persa ai supplementari;
- 0 punti per ogni gara persa.

37 Modalità per la compilazione della classifica avulsa:

37.1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori considerando soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica:

- a. maggior numero di punti ottenuti in classifica;
- b. maggior numero di vittorie totali;
- c. quoziente canestri.

37.2 Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori considerando tutte le gare nell'intera manifestazione:

- a. maggior numero di vittorie totali;
- b. quoziente canestri;
- c. minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play").

37.3 Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

38 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi:

38.1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- a. media punti (punti fatti/partite disputate);
- b. media numero di vittorie totali (numero vittorie totali/partite disputate);
- c. media differenza canestri (differenza canestri/partite disputate);
- d. media canestri realizzati (canestri realizzati/partite disputate);
- e. media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
- f. sorteggio.

39 Omologazione delle Gare

39.1 L'Ufficio Gare procederà settimanalmente all'omologazione delle gare disputate, a pubblicare i Comunicati Ufficiali pertinenti, al cui interno verranno riportati risultati, classifiche, provvedimenti disciplinari, spostamenti gara ed ulteriori notizie diramate dalla Commissione Pallacanestro.

In base alle tempistiche di inoltro dei referti di gara da parte degli arbitri ed alle procedure di controllo previste dalla Commissione, l'omologazione delle gare potrebbe subire ritardi rispetto alla cadenza settimanale prevista.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Sintetizziamo la situazione con la seguente tabella ma invitiamo tutti a consultare il Regolamento Pallacanestro e in particolare gli articoli 15, 16, 17 e 18.

N.B. Già dalle ultime stagioni sono state introdotte:

- l'espulsione indiretta in caso di due tra falli antisportivi, falli tecnici e falli tecnici da espulsione temporanea.
- l'eliminazione della recidività, ovvero una giornata di squalifica ogni 3 ammonizioni e non una giornata dopo 3 ammonizioni, due giornate dopo 6 ammonizioni, 3 giornate dopo 9 ammonizioni, ...

SANZIONE	MULTA	NOTE
Fallo Antisportivo U	nessuna	Ogni Fallo Antisportivo U comporta una ammonizione. Al raggiungimento delle 3 ammonizioni vi sarà una giornata di squalifica, alla sesta ammonizione una giornata di squalifica, alla nona ammonizione una giornata di squalifica ecc. Il conteggio delle ammonizioni e la comunicazione delle gg di squalifica è a cura della commissione tecnica e del giudice unico.
Fallo Tecnico T o C	5€ giocatori 8€ capitani, allenatori e panchina	Ogni Fallo Tecnico di tipo T o C comporta una ammonizione da aggiungere al computo personale (vedi note fallo antisportivo).
Fallo Tecnico B	5€ giocatori 8€ capitani, allenatori e panchina	Solo nel caso in cui l'arbitro individui e segnali nel rapporto allegato al referto, il responsabile dell'accaduto, ogni Fallo Tecnico di tipo B comporta una ammonizione da aggiungere al computo personale (vedi note fallo antisportivo). In ogni caso la somma nella stessa gara di tre falli tecnici di tipo B comporta l'allontanamento dell'allenatore.
Espulsione (diretta) D	15€ / 20€	Allontanamento definitivo del campo a gara in corso. In aggiunta 1 gg di squalifica da scontare automaticamente la gara successiva senza attendere comunicazione della Commissione. Eventuali ulteriori giornate di squalifica saranno comunicate dalla Commissione. Le recidive prevedono maggiorazione di multa e sanzione.
Tecnico da Espulsione Temporanea (per bestemmia) Td, Cd o Bd		
1^ bestemmia personale	5€ / 8€	Espulsione temporanea fino al termine del quarto in corso (giocatore in spogliatoio). Due ammonizioni da aggiungere al computo personale (vedi note fallo antisportivo).
2^ bestemmia personale nel corso della stessa gara diventa Espulsione diretta	15€ / 20€	Vedi note espulsione diretta. Le gg di squalifica sono minimo 2.
Somma di Falli Antisportivi, Tecnici e Tecnici da espulsione temporanea U+U o T+T o Td+Td o U+T o U+Td o T+Td o B+B+B	nessuna	Un giocatore che nel corso della gara totalizza due tra falli antisportivi, tecnici o tecnici da espulsione temporanea, viene automaticamente espulso come diretta conseguenza di essi; in questo caso tale espulsione non farà scattare il provvedimento di squalifica per la gara successiva. N.B: come già indicato due falli tecnici da espulsione temporanea determinano "Espulsione diretta".

Altri Provvedimenti disciplinari e sanzioni

Ammende a Tesserati e Società nel Campionato Provinciale

GARA PERSA PER IRREGOLARITA' TESSERATI

La partecipazione alla gara di un tesserato squalificato sarà sanzionata con la perdita dell'incontro per 20-0 da parte della squadra cui appartiene ed una ulteriore giornata di squalifica al tesserato. Tale norma verrà applicata nei seguenti casi:

- tesserato espulso nella gara precedente
- tesserato che abbia raggiunto la somma di 3 ammonizioni (dopo averne ricevuta notifica)
- tesserato squalificato dal Giudice Sportivo per altro motivo, che non abbia osservato la relativa disposizione (dopo averne ricevuta notifica)
- tesserato irregolarmente iscritto a referto

La squadra che farà giocare un atleta o iscriverà a referto una persona in posizione irregolare di tesseramento, indipendentemente dal ruolo ricoperto, sarà multata di € 30, ogni incontro disputato in cui si evidenzia irregolarità verrà omologato con il punteggio di 20-0 per gli avversari, verrà penalizzata di 2 punti in classifica.

GARA PERSA PER FORFAIT / RINUNCIA (ART.20 R.T.)

Una squadra perde la gara per forfait se:

- non è presente sul campo di gioco o non può schierare sul terreno 5 giocatori nel limite massimo di 15 minuti dopo l'orario fissato per l'inizio della gara;
- il suo comportamento sia tale da impedire il regolare svolgimento della gara;
- si rifiuti di giocare dopo essere stata invitata a farlo dal primo arbitro.

La squadra che rinuncerà o darà forfait ad una gara verrà multata come segue:

- PRIMA RINUNCIA: partita persa 20-0, multa € 25, penalizzazione 1 punto in classifica;
- SECONDA RINUNCIA: partita persa 20-0, multa € 50, penalizzazione 2 punti in classifica;
- TERZA RINUNCIA: esclusione dal Torneo, i risultati conseguiti verranno annullati, sarà incamerato il deposito cauzionale versato.

Quando è prevista una serie di due gare (andata e ritorno), e per i play off al meglio di tre gare, la squadra che perde per forfait la prima, la seconda o la terza gara perderà la serie o i play off. Questo non si applica per le serie play off eventualmente prevista al meglio di cinque partite.

GARA PERSA PER INFERIORITA' NUMERICA (ART. 21 R.T.)

Una squadra perde per inferiorità numerica se, durante la gara, il numero dei suoi giocatori in campo è inferiore a 2.

Se la squadra a cui viene assegnata la vittoria si trova in vantaggio, il punteggio finale rimane quello del momento in cui viene interrotta la partita; se la squadra a cui viene assegnata la vittoria si trova in svantaggio, il punteggio finale sarà di 2-0 in suo favore.

Quando è prevista una serie di due gare (andata e ritorno), la squadra che perde per inferiorità numerica la prima o la seconda gara perderà la serie.

Il Giudice Sportivo si riserva comunque il diritto di rivedere tutte le sopracitate sanzioni nel caso in cui emergano elementi diversi e/o aggravanti ravvisati sia nei Rapporti Arbitrali allegati ai referti di gara, sia dal controllo svolto settimanalmente dalla Commissione Pallacanestro, sia da eventuali reclami presentati dalle Società (che abbiano motivo reale di fondamento).

Reclami e Procedure di Reclamo

Valgono le norme generali di Giustizia Sportiva del CSI, dettagliate nel Regolamento di Giustizia Sportiva. Si ricorda che tutti gli eventuali reclami dovranno essere accompagnati da necessaria ed adeguata documentazione a sostegno; l'onere di reperimento e presentazione della stessa spetta esclusivamente alla squadra reclamante. Le procedure di reclamo sono riportate agli articoli 73-74-75-76-77 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il mancato rispetto delle modalità comporta automaticamente l'impossibilità di accogliere il reclamo da parte della Commissione Disciplinare e/o del Giudice Unico.

Particolarmente, ricordiamo che la Società che intenda proporre un reclamo avverso fatti riguardanti una singola gara, dovrà preannunciarlo in forma scritta direttamente all'arbitro dell'incontro al termine della gara in questione; oppure, in alternativa e nell'impossibilità di farlo nell'immediato, dovrà farlo pervenire in forma scritta alla Segreteria del Comitato Provinciale CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo), versando la corrispondente tassa che sarà restituita in caso di accoglimento, anche parziale.

Ricorsi o reclami contro presunti errori tecnici arbitrali sono regolamentati all'articolo 68 R.G.S.

Oltre ai già citati documenti, sono inoltre disponibili On Line nel sito www.csi-net.it:

- REGOLAMENTO PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA
- REGOLAMENTO ARBITRI E GIUDICI DI GARA
- TASSE RECLAMO E LIMITE AMMENDE
- MASSIMARIO DELLE SANZIONI
- NORME DI TESSERAMENTO 2019/20

Commissione PALLACANESTRO

pallacanestro@csitreviso.it

Segreteria CSI

via Longhin, 7 c/o Casa Toniolo
31100 Treviso

Orari di apertura al pubblico:

- lunedì 17.00 - 20.00
- martedì 17.00 - 20.00
- mercoledì 09.30 - 12.30
- giovedì 17.00 - 20.00
- venerdì 17.00 - 20.00
- sabato 10.30 - 12.30

Telefono: 0422 54 89 64
Web: www.csitreviso.it
Facebook: www.facebook.com/csitreviso
e-mail: segreteria: segreteria@csitreviso.it